

INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Congedi decisi in azienda

Ok alle regole fissate da accordi di secondo livello

Le regole per la fruizione del congedo parentale orario possono essere fissate anche con un accordo aziendale o territoriale, non necessariamente con il contratto collettivo nazionale (cnl). Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 25/2013, spiegando che la legge di stabilità per il 2013, nel delegare alla contrattazione collettiva il compito di fissare modalità e criteri per il computo su base oraria del congedo parentale, non ne ha circoscritto la competenza a un preciso livello.

Congedo parentale orario. Il congedo parentale è il diritto di astenersi dal lavoro che spetta a ciascun genitore, per ogni bimbo, nei suoi primi otto anni di vita. Il periodo di astensione, tra i due genitori, non può superare i dieci mesi, fermo restando che alla madre spetta un periodo massimo di sei mesi e al papà di sette. Il congedo è disciplinato dal Tu maternità approvato dal dlgs n. 151/2001, innovato dal 1° gennaio dalla legge di stabilità 2013. L'articolo 1 comma 339 della legge n. 228/2012, in particolare, con l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 32, ha previsto che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

I chiarimenti

La legge di stabilità 2013

Ha delegato la contrattazione collettiva al compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa

Il ministero del lavoro

Ha precisato che la delega compete a ogni livello di contrattazione (nazionale, territoriale e aziendale)

Inoltre, con l'introduzione del comma 4-bis allo stesso articolo 32 ha stabilito che durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro concordino, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Chi decide? La triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) ha avanzato istanza d'interpello al ministero per sapere se sia possibile per la contrattazione collettiva di secondo livello intervenire a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ai sensi della richiamata norma della legge stabilità.

I chiarimenti. Il ministero risponde affermativamente. Innanzitutto fa presente che, a differenza di quanto previsto

da altre discipline e, in particolare, a differenza del dlgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro in cui è richiesto il livello «nazionale» della contrattazione, il dlgs n. 151/2001, all'art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione «di settore». Inoltre il ministero fa notare che, nello stesso dlgs n. 151/2001, il «settore» è più volte utilizzato, da un lato, per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall'altro per individuare l'ambito di

appartenenza dell'impresa a un determinato «settore produttivo»: ad esempio, così avviene nel caso dell'art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), dell'art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell'industria, del credito e assicurazioni, dell'artigianato, marittimi, spettacolo). In virtù di tanto, conclude il ministero, stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello «nazionale» della contrattazione, non vi sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare «le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell'art. 32, dlgs n. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa» possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Daniele Cirioli

